

EUSERVICE

PROTOCOLLO CERTIFICATO VERDE

COME GESTIRE GLI INGRESSI A SCUOLA

VERSIONE AGGIORNATA AL 31.03.2022

PREMESSA

In base al D.L. n. 52 /2021 art. 9 ter 1, **sino al 30 aprile 2022**, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori è tenuto a possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 anche nota come "Certificato Verde".**

In base all'art. 4 ter 1 del D.L. n. 24/2022, fino al 15 giugno 2022, in capo al personale scolastico permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. Termini e modi di verifica di tali obblighi sono meglio precisati nelle slide a seguire.

PARTE I: STUDENTI

DEFINIZIONI

Regime di isolamento: a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione (tampone negativo).

PARTE I: STUDENTI

DEFINIZIONI

Regime di auto-sorveglianza: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 - nei termini che indicheremo nelle prossime slide - è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

PARTE I: STUDENTI

DIDATTICA IN PRESENZA

REGOLE DA SEGUIRE IN CASO DI 4 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ COVID IN CLASSE:

1. Attività in presenza con mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto.
2. Se compaiono sintomi va effettuato test covid. Se negativo è possibile per il soggetto continuare la didattica in presenza.
3. Se il soggetto è ancora sintomatico il quinto giorno va effettuato ulteriore test covid.
4. Nelle summenzionate ipotesi il test può essere rapido, molecolare o autosomministrato.

NB: In caso di test positivo, il rientro in classe sarà possibile solo a seguito di guarigione.

PARTE I: STUDENTI

DIDATTICA IN PRESENZA

Le condizioni di cui alla precedente slide possono essere verificate con Green Pass Base.

L'utilizzo del Green Pass in modalità "**Studenti**" non è più consentito (tale funzione verrà infatti disabilitata).

Nei casi previsti ai nn. 2 e 3 della slide precedente, se il test è autosomministrato, è consentita la possibilità di rientro esibendo autocertificazione attestante il risultato del test negativo.

In nessun caso il Dirigente è autorizzato a raccogliere e archiviare documenti attestanti la condizione sanitaria degli studenti.

PARTE I: STUDENTI

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

GESTIONE ADULTI

IN SINTESI

- **GREEN PASS BASE:** Per tutti gli adulti che accedono a scuola, anche per chi non è adempiente all'obbligo vaccinale o è in attesa della vaccinazione, fermo restando l'obbligo di non entrare a contatto con gli studenti
- **GREEN PASS RAFFORZATO:** Per personale che entra a contatto con gli studenti

OBBLIGO VACCINALE

Fino al 15 giugno 2022, continua a persistere l'obbligo vaccinale in capo al personale scolastico.

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento dell'attività a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e va verificata con Green Pass Rafforzato oppure mediante sistema SIDI.

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente ed educativo impone al Dirigente Scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

OBBLIGO VACCINALE COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE?

Per svolgere l'attività lavorativa a contatto con gli studenti il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde **"rafforzata"** di cui alla precedente slide.

I Dirigenti verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie. **Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, i Dirigenti invitano l'interessato a produrre, entro cinque giorni, alternativamente:**

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa per condizioni cliniche attestate dal medico
- la presentazione della richiesta di vaccinazione nei successivi 20 gg (dalla data di ricezione dell'invito)
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale

OBBLIGO VACCINALE COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE?

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i Dirigenti invitano l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

N.B.: Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni e nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino già prenotato, in via eccezionale, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde "base", che può essere ottenuta anche mediante tampone.

OBBLIGO VACCINALE COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE?

Nel rispetto della Nota MIUR del 28 marzo 2022, in caso mancato rispetto dell'obbligo vaccinale:

- Il **personale docente ed educativo inadempiente** potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.
- Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", i **Dirigenti Scolastici ed il personale ATA**, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possono essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 24/2022 e possono essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
- I soggetti di cui sopra vengono verificati solo ed esclusivamente attraverso piattaforma SIDI o attraverso app Verifica C19, in modalità **green pass base**.

SOGGETTI ESENTI

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita **in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche** che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. In questi casi - comprovati - è previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso, nel caso che ci interessa, agli Istituti Scolastici.

Si ricorda che **in caso di esenzione dall'obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio** (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

Dal 7 febbraio 2022, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 viene rilasciata in formato digitale in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati.

ECCEZIONI

Nei casi in cui, per motivi tecnici, la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata, **pur in presenza dei requisiti di legge per ottenere la stessa**, gli obblighi di legge si intendono comunque rispettati a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni per l'ottenimento del certificato verde "rafforzato" oppure, nei soli casi previsti da legge, del certificato verde "base".

CHI DEVE VERIFICARE IL CERTIFICATO VERDE

La verifica del certificato verde può, dal Dirigente Scolastico, essere formalmente **delegata** a personale della scuola.

I soggetti delegati alla verifica avranno il compito di fare entrare nell'istituto solo ed esclusivamente i soggetti muniti di certificato verde o di documento parificato (ad esempio per i soggetti esenti dall'obbligo di vaccinazione come evidenziato nelle precedenti slide).

Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto infra per il solo caso di soggetto privo di Certificato Verde o di documento alternativo.

VERIFICA DEL CERTIFICATO VERDE

PERSONALE SCOLASTICO

Al Dirigente è data la possibilità di decidere le modalità di verifica:

OPZIONE 1: tramite procedura di verifica all'ingresso della scuola (in modo non dissimile a quanto previsto per chi NON fa parte del personale scolastico).

OPZIONE 2: tramite una piattaforma collegata al sistema SIDI e consultabile anticipatamente dalla segreteria didattica.

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

VERIFICA DEL CERTIFICATO VERDE

PERSONALE SCOLASTICO

OPZIONE 1: VERIFICA AL MOMENTO DELL'ACCESSO

In questo caso, il Dirigente dovrà delegare un soggetto preposto al varco della scuola, con il compito di verificare, mediante la app "Verifica C-19" il possesso di certificato verde, non solo per i soggetti esterni, ma anche per il personale scolastico.

Per il personale scolastico con CERTIFICATO ROSSO è necessario notiziare immediatamente il Dirigente al fine di consentirgli la migliore gestione della situazione specifica nei termini di cui alle precedenti slide.

IN OGNI CASO È TASSATIVAMENTE VIETATO ANNOTARE DATI O IMMAGINI (C.D. SCREEN SHOT) RELATIVI AI CERTIFICATI DEL PERSONALE SCOLASTICO E NON SCOLASTICO.

VERIFICA DEL CERTIFICATO VERDE

PERSONALE SCOLASTICO

OPZIONE 2: VERIFICA CON PIATTAFORMA SIDI

Quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato devono:

- Accedere all'area "Rilevazioni" del SIDI e selezionare la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole e Verifica Green Pass"
- Selezionare la propria scuola
- Selezionare il nominativo del personale che sarà a scuola in una determinata giornata
- **Solo i soggetti muniti di green pass rafforzato potranno svolgere attività a contatto con gli alunni**

PARTE II: ADULTI

VERIFICA DEL CERTIFICATO VERDE

SOGGETTI ESTERNI

LAVORATORI ESTERNI

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che **a campione** dal Dirigente (e suoi delegati), deve essere effettuata **anche** dai rispettivi datori di lavoro.

Il Dirigente Scolastico, quindi, con riferimento ai lavoratori esterni (mense, servizi, manutenzione e simili) non è tenuto a verificare chiunque, risultando sufficiente una verifica a campione che riguardi almeno il 20% dei soggetti quotidianamente operanti.

Nel caso in cui si decidesse di propendere per una verifica a campione, sarebbe opportuno tenere nota (nel registro visitatori) del nominativo dei soggetti verificati, senza in ogni caso prendere nota del risultato della verifica.

SANZIONI PER INADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale è punito con il pagamento di una somma di euro 100.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata verifica degli obblighi indicati nel presente protocollo è invece pari ad una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

PER I SOGGETTI DELEGATI

Alla luce di tutto quanto sopra, i soggetti eventualmente delegati dal Dirigente scolastico ai fini della verifica dell'esistenza del Certificato Verde del personale e dei soggetti esterni, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui al presente documento, il quale deve considerarsi anche quale integrazione dell'atto di designazione già a suo tempo consegnato a tutto il personale e rinvenibile anche sul sito internet della scuola alla sezione privacy.

I soggetti delegati hanno già ricevuto un formale atto di delega per l'effettuazione delle operazioni di verifica e per il trattamento dei dati.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

rpd@euservice.it

EUSERVICE